

TESTO DELL'INTERROGAZIONE

Quali i tempi e le condizioni per le autorizzazioni e le deroghe per i fiduciari?

Come è noto, per svolgere l'attività di fiduciario in Ticino, è necessario disporre di una autorizzazione giusta la Legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario (LFid) del 1° dicembre 2009, e relativo regolamento.

PREMESSE

L'art. 6 LFid in particolare prevede che:

- le **persone giuridiche**, le società di persone e le ditte individuali **possono esercitare le attività di fiduciario** se al loro interno opera **almeno un fiduciario autorizzato**; egli **deve svolgere l'attività professionale nell'azienda ed avere diritto di firma iscritto nel Registro di commercio**;
- **devono essere ricoperti da un fiduciario i seguenti ruoli**: a) ditta individuale: il titolare; b) società in nome collettivo: tutti i soci; c) società in accomandita: i soci illimitatamente responsabili; d) società anonima: almeno un membro del Consiglio di amministrazione che abbia responsabilità di gestione o un membro della direzione; e) società a garanzia limitata: almeno un gerente; f) succursale, agenzia, rappresentanza o simile: il direttore rispettivamente il gerente o il rappresentante;
- **il titolare di un'autorizzazione può essere responsabile di una sola persona giuridica** attiva nel campo fiduciario **salvo eccezioni pronunciate dall'autorità di vigilanza**. A questo proposito e in vista delle domande che seguono, mi permetto richiamare la risposta 8 giugno 2016 del Governo alla mia precedente Interrogazione 22 febbraio 2016 n. 36.16 *“Un solo fiduciario autorizzato per persona giuridica: la legge è rispettata da tutti?”* laddove mi si indicava che i casi di esame e quindi concessione o meno di deroghe erano circa 52,54 all'anno. Nella risposta governativa si indicava che *“I motivi intrinseci all'adozione di questa nuova disposizione [ndr. quella secondo cui un fiduciario può essere autorizzato come responsabile di una sola persona giuridica] erano quelli di impedire che un fiduciario potesse mettere a disposizione la sua autorizzazione a favore di una società sulla quale non esercita un controllo effettivo. Con questa norma, che tutela in sostanza gli interessi dei clienti, si evita così “il commercio delle autorizzazioni e i fiduciari prestanome”. Detto questo, l'art. 6 cpv. 3 LFid non è formulato in modo assoluto, ma prevede delle eccezioni allo scopo di tenere in considerazione, gli interessi pubblici e il rispetto del principio della proporzionalità (cfr. commento indicato all'art. 6 a pag. 16 del predetto messaggio del Governo). In effetti, l'Autorità di vigilanza è tenuta a prendere in considerazione, in funzione dei casi che le sono sottoposti, le decisioni necessarie per concedere o meno delle deroghe.”*

L'art. 8 LFid elenca poi i **requisiti** che devono essere adempiuti per ottenere l'autorizzazione, e meglio: a) avere l'esercizio dei diritti civili; b) godere di ottima reputazione e garantisce un'attività irreprensibile, quindi priva di condanne in Svizzera o all'Estero; c) non trovarsi in stato d'insolvenza comprovato da attestati di carenza beni o in stato di fallimento; d) essere in possesso di un titolo di studio riconosciuto ed ha compiuto un periodo di due anni di pratica in Svizzera nel ramo per il quale si domanda l'autorizzazione; e) dispone di una copertura per la responsabilità civile le cui prestazioni e modalità sono fissate dal Consiglio di Stato.

Secondo l'art. 13 LFid il fiduciario è tenuto a rispettare alcuni doveri tra i quali quello di “osservare le **direttive** emanate dall'autorità di vigilanza nonché gli **usi commerciali** vigenti nel Cantone Ticino”.

L'autorità di vigilanza, ex **art. 18 LFid**, è colei che rilascia le autorizzazioni, le controlla, concede eventuali deroghe, nonché decide le revocche e le misure disciplinari. Essa si compone di 5 membri e 3 supplenti designati dal Consiglio di Stato, ed è presieduta da un magistrato, oppure da un ex magistrato, dell'ordine giudiziario. Il segretariato permanente (composto da tre persone) fornisce supporto amministrativo, giuridico e ispettivo al Consiglio, ne istruisce le procedure e dà esecuzione alle sue decisioni. Questa autorità è autonoma nella sua sorveglianza e vigilanza e non è né sottoposta a istruzioni da parte del Consiglio di Stato né dipende da autorità amministrative. Essa deve comunque vigilare sull'osservanza della legge e il rispetto dei requisiti previsti nella legge potendo compiere ispezioni.

CIÒ PREMESSO,

secondo alcune fonti d'informazione vi sarebbero alcune problematiche di cui si chiede un chiarimento:

- In primis, si registrerebbero degli allungamenti nelle tempistiche di evasione delle autorizzazioni, rispettivamente delle deroghe di cui sopra. Se fino a qualche anno fa l'evasione delle richieste si aggirava attorno al mese, oggi pare che si arrivi anche fino a 6 mesi di attesa. Ciò, per chi intende avviare una attività, può costituire una perdita di guadagno o comunque svantaggi non irrilevanti;
- In secondo luogo, pare che certe deroghe per poter esercitare quale fiduciario in più di una persona giuridica vengano rilasciate ma con una data di scadenza e non a tempo indeterminato soggette, come tutte le autorizzazioni, a revoca nei casi contemplati dalla legge;
- Infine, parrebbe che vi siano delle nuove prassi o condizioni per l'ottenimento di autorizzazioni o deroghe che non traspaiono dalle norme della legge formale poc'anzi citate (e nemmeno dal Regolamento di applicazione) oltre a sollevare qualche perplessità circa il rispetto del diritto superiore, costituzionale e legale.

Pertanto mi permetto chiedere al Consiglio di Stato:

1. Tenuto conto che la concessione delle autorizzazioni e delle deroghe di cui all'art. 6 LFid è sostanzialmente una attività amministrativa e la procedura è documentale laddove il richiedente stesso deve presentare tutti gli atti necessari a comprovare l'adempimento dei requisiti di legge, ritiene questo Consiglio che la dotazione di personale amministrativo e giuridico in seno all'Autorità di vigilanza come sopra esposto, sia sufficiente per assolvere i propri compiti e segnatamente per sbrigare tempestivamente i casi ridotti di autorizzazioni e deroghe annue?
2. Sulla scorta di quali ragionamenti e basi legali le deroghe di cui all'art. 6 LFid vengono concesse a tempo indeterminato e/o in altri casi con scadenza? La deroga a scadenza non genera solo maggior dispendio amministrativo e burocratico per l'Autorità e per l'amministrato dovendo semmai rivalutare di volta in volta richieste di proroga? Non sarebbe più economico ed efficiente semmai intervenire solo ed esclusivamente mediante la misura della revoca nei casi specifici in cui sono dati gli estremi?
3. Esistono direttive dell'Autorità/Consiglio di vigilanza, rispettivamente dei riferimenti a quali usi e costumi ex art. 13 LFid ci si debba attenere per poter ottenere una autorizzazione o deroga ex art. 6 LFid? In caso affermativo sono pubblicate o disponibili al pubblico o ai richiedenti e dove si possono reperire? Se non sono pubbliche, ciò rispetta il principio della trasparenza?
4. Tenuto conto che, pur nella sua autonomia come sopra richiamato, l'Autorità di vigilanza è sostanzialmente tenuta "solo" far rispettare la legge formale sui fiduciari, ovvero verificare l'adempimento dei requisiti di legge di cui all'art. 8 e i ruoli che il fiduciario deve occupare in seno alle varie forme giuridiche societarie ex art. 6, ritiene questo Consiglio di Stato che detta autorità possa porre condizioni aggiuntive a quelle di legge?

5. Nell'ipotesi in cui l'Autorità di vigilanza dovesse porre condizioni nuove o aggiuntive a quelle legali, non ritiene il Governo che sia opportuno che prima di metterle in vigore l'autorità ne faccia proposta motivata nel suo Rapporto annuale e proponga semmai delle modifiche "democratiche" della legge in modo che il legislatore possa semmai verificarne legittimità, giustificazione e conformità al diritto superiore?
6. Più nello specifico, risulta a questo Esecutivo che corrisponda al vero o meno che in taluni casi, a dei fiduciari postulanti la deroga per poter esercitare anche in una seconda società sia stata indicata una nuova prassi dell'Autorità di vigilanza secondo la quale la deroga potrebbe essere concessa se ("solo se"?) il fiduciario acquistasse almeno il 20 o 25% del capitale sociale/azionario della società in cui intenderebbe esercitare? Atteso come un tale requisito o il ruolo di azionista/socio da parte di un fiduciario non rientri tra quelli previsti per legge si chiede, qualora tale prassi sia stata effettivamente instaurata, se sia stata fatta una valutazione giuridica sulla conformità della stessa per rapporto alla legge cantonale e ai diritti costituzionali tra cui quello della libertà economica e di contrarre e quella della garanzia della proprietà (infatti se fosse vero, gli azionisti o soci di una società sarebbero a loro volta tenuti a cedere la citata percentuale di quote di proprietà per poter disporre di un fiduciario)? In caso affermativo, un tale parere giuridico è disponibile?

Matteo Quadranti